

Consiglieri Comunale in Comune di Pieve Emanuele

Dott.ssa Carla Prencipe

Sig. Giuseppe Galdiero

Spett.

Comune di Pieve Emanuele

alla c.a.

del Sindaco

Sig, Paolo Festa

dell'Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici

Arch. Giovanni Cannistrà

del Segretario Generale

Dott. Rodolfo Esposito

del Titolare P.O. Area Lavori Pubblici

Ing. Paolo Carnevale Carlino

protocollo.pieveemanuele@legalmail.it

Prefettura di Milano

protocollo.prefmi@pec.interno.it

Oggetto: Nevicata del 28 dicembre e servizio sgombero neve

Si fa riferimento al comunicato stampa del Sindaco del 28 dicembre 2020, con il quale è stata addossata la responsabilità all'impresa appaltatrice della disastrosa gestione dello sgombero neve e trattamento antigelo sulla rete viaria in occasione della abbondante nevicata avvenuta in pari data, con gravissimi disagi arrecati alla popolazione oltre che ingenti danni di immagine all'efficienza del Comune di Pieve Emanuele.

Al riguardo, si osserva che il capitolato d'appalto, pubblicato sul sito unitamente alla determinazione n. 959/2019, dispone, tra gli obblighi dell'appaltatore, "*Di impegnarsi a consentire all'Amministrazione, in qualunque momento dell'appalto, la immediata verifica della disponibilità dei mezzi di cui al pt.4, in ogni*

momento, 24h su 24; tali mezzi dovranno essere alloggiati nelle immediate vicinanze del Comune o almeno in luoghi tali da consentire loro di entrare in servizio sul territorio comunale entro 60 minuti dalla chiamata”.

Nel comunicato stampa del 28 dicembre, il Sindaco ha dichiarato che *“il Responsabile del piano anti neve del Comune aveva avuto rassicurazioni sulla regolare entrata in servizio dei mezzi sul nostro territorio in una telefonata di sollecito fatta alle 5.30”.*

È evidente, quindi, che il funzionario in questione si è limitato a fidarsi delle rassicurazioni telefoniche dell'appaltatore, omettendo in ogni caso di verificare concretamente e di persona se effettivamente i mezzi spalaneve fossero alloggiati nelle immediate vicinanze del Comune di Pieve Emanuele; è innegabile invece che i mezzi erano assai lontani dal territorio comunale, se è vero che *“sono arrivati alla spicciolata solo a partire dalle 10. Solo dalle 15 in poi sono arrivati 6 mezzi sul territorio, 2 a Fizzonasco, 2 in via dei Pini, ex Incis e Coppi, 1 a Pieve Vecchio e 1 in via delle Rose”* (cfr. comunicato stampa sindacale cit.).

Tengasi conto altresì che non solo le previsioni meteorologiche preannunciavano da giorni abbondanti nevicate tali da prevedere l'impiego anche di mezzi spalaneve oltre che spargisale, ma lo stesso Comune il giorno 27 ha pubblicato sul sito un comunicato di allerta per i cittadini avvisando *“che nella notte fra domenica 27 e lunedì 28 dicembre è prevista una forte nevicata”.*

Al di là delle responsabilità dell'appaltatore, non vi è ombra di dubbio che alla disastrosa gestione della pulizia della rete viaria pacificamente ammessa dal Sindaco abbiano concorso la leggerezza e la superficialità di funzionari e preposti all'esecuzione del servizio sgombero neve che hanno colpevolmente sottovalutato l'intensità dell'imminente perturbazione, al punto di far trovare completamente impreparata l'Amministrazione al momento in cui sul territorio si rendeva necessario un immediato ed ingente dispiegamento di mezzi spalaneve.

Ma v'è di più.

Durante le procedure di affidamento dell'appalto triennale del *“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE VIE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/20/21/22”* espletate nel 2019, è stata recapitata agli operatori economici una lettera di invito (pubblicata sul sito unitamente alla determinazione n. 1157 del 07/10/2019) secondo la quale, per partecipare alla gara, oltre ai requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs 50/2016, era solamente sufficiente *“essere in possesso delle maestranze adeguate e dei mezzi necessari per eseguire il servizio con gli standard e le tempistiche di intervento e le specifiche prestazionali stabilite nel capitolato speciale; dimostrando a questa stazione appaltante di possedere o avere in esclusiva disponibilità i mezzi necessari all'espletamento del servizio”.*

Trattasi di un requisito assolutamente generico – oltre che in violazione di legge, come verrà *infra* argomentato – e nemmeno verificato prima della aggiudicazione definitiva, laddove, in sede di

determinazione n. 1390/2019, si dà atto solamente “che sono stati svolti i controlli di legge, con esito positivo, necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio, compresa la regolarità contributiva”, senza alcun accenno all’avvenuta verifica se l’appaltatore avesse effettivamente la disponibilità di mezzi, maestranze e attrezzature previste nella lettera di invito quale requisito di partecipazione alla gara (il che avrebbe richiesto quantomeno un verbale in contraddittorio tra i rappresentanti del Comune e quelli dell’aggiudicatario, che sarebbe dovuto essere stato allegato al provvedimento conclusivo).

Ad ogni buon conto, in sede di fissazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto di servizi in questione, è stata completamente disattesa la previsione di cui all’art. 83 c. 1 del D.Lgs 50/2016, vale a dire :

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

Il requisito di idoneità professionale richiede l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 83 c. 3).

I requisiti di idoneità capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali devono essere comprovati (art. 83 c. 7 e art. 86 c. 4 e 5) con i mezzi di cui all’ Allegato XVII, vale a dire:

“Parte I: Capacità economica e finanziaria”,

“Di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;*
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;*
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.*

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

- *i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di*

corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

- *ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;*

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

(omissis)”

Si osserva che, nella precedente fase dell'Avviso Pubblico Esplorativo (pubblicato unitamente alla determinazione n. 959/2019), era stato indicato che ***“Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati nuovamente dall'interessato e accertati dall'Ente in occasione della successiva procedura di invito e/o affidamento.”*** (carattere grassetto in originale).

Al riguardo, occorre evidenziare come nella lettera di invito – che costituisce *lex specialis* a tutti gli effetti quale regolamentazione della competizione tra gli operatori economici partecipanti alla procedura ristretta – non siano stati confermati i requisiti di partecipazione tecnico-professionali prescritti nell'Avviso Esplorativo, sostituiti invece dalla generica enunciazione sopra citata, certamente non idonea a disciplinare un confronto concorrenziale tra i concorrenti invitati.

Ma, anche a voler considerare legittimo l'irrituale *saltum* dell'intera procedura di affidamento nel senso che i concorrenti erano tenuti a dimostrare in gara i requisiti richiesti in sede di indagine di mercato, si osserva che l'aggiudicatario andava comunque escluso, non avendo indicato, nella propria dichiarazione presentata in sede di offerta (pubblicata sul sito unitamente alla determinazione n.1218/2019) il possesso di quattro mezzi di portata almeno 61 q.li.

Da una ricerca, poi, effettuata dagli scriventi consiglieri riguardo i mezzi “dichiarati”, il Nissan Cabstar risulta avere una portata di 17,2 q.li, il Mercedes 1217 di 51,5 t, il Fiat Strada di 7,05 q.li ed il Renault Mascott 160 di 5 q.li.

Inoltre, gli spargisale dichiarati in dotazione risultano tre, requisito carente ove si consideri che in sede di Avviso Esplorativo è stata richiesto un quantitativo pari a quello dei mezzi da impiegarsi (quattro).

In ogni caso, siffatta carenza è riferibile anche all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto (questo si allegato alla lettera di invito), che prescrive che *“L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di n. 4 mezzi completi di lama e/o spargisale, con portata di almeno 61 q.li”*

Fermo restando, in ogni caso, che l’intera procedura di affidamento risulta carente del requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016.

In altre parole, il Comune, dopo aver ristretto in sede di indagine di mercato il cerchio degli operatori invitabili alla successiva fase di procedura negoziata mediante inserimento della clausola della dotazione di n. 4 mezzi aventi la non indifferente portata di 61 q.li, ha completamente disatteso di confermare il possesso di tale requisito nella lettera di invito, richiedendo al contrario dei requisiti generici e non ben specificati, per poi aggiudicare l’appalto ad un concorrente che non ha dichiarato il possesso del requisito in questione come prescritto nell’originaria selezione dell’ Avviso Pubblico Esplorativo.

Deve quindi concludersi che la gara sia svolta in difformità dalle prescrizioni legislative e in violazione della tutela della concorrenza – ad esempio penalizzando gli operatori economici che abbiano dovuto rinunciare a presentare manifestazione di interesse in quanto non in possesso di quattro mezzi da 61 q.li lame e spargisale compresi - in maniera tale da richiedere il rifacimento della procedura di affidamento e la conseguente risoluzione del contratto in essere.

La presente è indirizzata al Segretario Generale per l’assunzione dei provvedimenti di competenza riguardo l’accertamento delle responsabilità disciplinari conseguenti ai fatti descritti e a Sua Eccellenza il Prefetto di Milano affinché vigili sugli adempimenti del Comune di Pieve Emanuele e non si ripetano i disservizi del 28 dicembre 2020, in considerazione soprattutto che una arteria stradale di competenza manutentiva quale la via Buozzi/Fizzonasco/Montalcini (della lunghezza di alcuni km) riveste certamente importanza sovracomunale di collegamento del sud milanese con la vasta zona commerciale del Comune di Rozzano e con il polo ospedaliero e universitario Humanitas.

Al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, nel caso in cui il Comune disattenda le richieste di risoluzione del contratto con l'attuale appaltatore e di esperimento di una nuova gara è richiesto di confermare espressamente che la procedura sopra descritta avviata con la determinazione n.959/2019 e conclusasi con la determinazione n.1390/2019 è stata esperita senza ombra di dubbio nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e che il concorrente aggiudicatario ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla specifica disciplina di gara, con esclusione di qualsivoglia ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui agli artt.353 e/o 353-bis c.p..

Di quanto sopra, si richiede di dare riscontro e di relazionare agli scriventi dei provvedimenti assunti, al fine di consentirle l'espletamento del proprio mandato istituzionale.

Con ossequi.

I Consiglieri Comunali
Dott.ssa Carla Prencipe
Sig. Giuseppe Galdiero

Pieve Emanuele, 7 gennaio 2021.